

**Sentenza n. 136/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Maristella Filomena

Consigliere

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24335** del registro di segreteria sul conto giudiziale

n. 41342, relativo all'esercizio 2016, reso da **Ada Francesca Federico** (cod.

fisc.: FDRDRN59C41D582E), in qualità di agente contabile del Comune di

Cosenza addetto alla riscossione diritti SCIA, rappresentata e difesa, congiun-

tamente o disgiuntamente, come da procura in atti dagli avvocati Elisabetta

Granieri (cod. fisc.: GRNLBT81P70D086K), con domicilio digitale eletto al se-

guente indirizzo p.e.c.: avvocatoelisabettagranieri@pec.giurffre.it, e Mario Os-

sequio (cod. fisc.: SSQMRA67C01D086G), con domicilio digitale eletto al se-

guente indirizzo p.e.c.: mario@pec.ossequio.it, con domicilio fisico presso lo

studio di quest'ultimo in Cosenza, corso Giuseppe Mazzini n. 121;

nella pubblica udienza del 28 aprile 2026, udita la relazione del giudice rela-

tore, primo referendario Carlo Efsio Marrè Brunenghi, presenti gli avvocati

Elisabetta Granieri e Mario Ossequio, udito quest'ultimo per l'agente contabile,

sentito il pubblico ministero nella persona del S.P.G. Costantino Nassis. Nes-

suno è comparso per l'amministrazione.

	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 118/2025, il magistrato istruttore ha chiesto che venga	
	dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale meglio specificato in epigrafe, con	
	ammanco di € 100,00 a carico dell'agente. Premesso che il conto discende da	
	separata iscrizione a ruolo delle varie gestioni riportate nell'originario conto	
	giudiziale n. 40223, ha rappresentato che, stante la pluralità di gestioni diso-	
	mogenee, è stata rimessa al collegio la questione relativa alla inammissibilità,	
	ovvero alla improcedibilità del conto giudiziale. Con sentenza n. 59/2023 il	
	collegio, rilevato che il conto presenta in allegato dei sub-conti mensili (rego-	
	larmente sottoscritti), recanti una ordinata ripartizione interna, ciascuno dei	
	quali completo dell'importo della riscossione e del riversamento, onde si	
	tratta, più che di un conto cumulativo, di una pluralità di conti unificati in	
	un unico prospetto riassuntivo, ha disposto la separata iscrizione a ruolo, al	
	fine di procedere ad una ricostruzione delle singole gestioni. La Segreteria	
	ha, pertanto, proceduto all'apertura dei conti giudiziali per ciascuna delle	
	anzidette gestioni comprese nell'originario conto giudiziale. Il magistrato de-	
	signato, richiamata la documentazione di rito richiesta, ha evidenziato la	
	sussistenza di irregolarità formali. Il conto giudiziale, infatti, non contiene	
	tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996. Le se-	
	zioni relative agli estremi della riscossione non indicano, infatti, i numeri	
	delle ricevute, ma solo gli importi, e la sezione relativa ai versamenti in teso-	
	reria indica solo i numeri delle reversali e non anche le date delle quietanze	
	ed i singoli importi. Per ciò che riguarda le verifiche formali, è stato, inoltre,	
	accertato con la menzionata sentenza n. 59/2023 che, alla luce delle norma-	
	tive regolamentari vigenti, le somme riscosse per la gestione oggetto di	
	2	

	verifica afferiscono tutte all'agente contabile, nominato con determinazione	
	dirigenziale n. 1248 del 13 luglio 2016. Sulla tenuta delle scritture contabili,	
	richiamate le disposizioni normative e regolamentari applicabili e, in partico-	
	lare, l'art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 e l'art. 19 del regolamento che	
	disciplina il servizio economale, l'istruttore ha sottolineato che risultano di-	
	sattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili. In particolare,	
	è stata rilevata la mancata tenuta del giornale di cassa (con riguardo al quale	
	il responsabile del servizio finanziario ha attestato che " <i>considerato che si sta</i>	
	<i>procedendo all'informatizzazione al momento non viene redatto il giornale di</i>	
	<i>cassa</i> ") ed il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di	
	riscossione (presumibilmente è stato utilizzato un unico bollettario per tutte	
	le tipologie di riscossioni, stante l'originaria gestione unitaria). Nel merito, è	
	stato accertato che le riscossioni rendicontate sul conto giudiziale corrispon-	
	dono alle ricevute della riscossione in atti. È stato evidenziato, tuttavia, che	
	alcune bollette di riscossione (riepilogate su foglio <i>excel</i> inclusivo di tutte le	
	riscossioni facenti capo all'agente), ovvero i progressivi n. 96, n. 255, n. 630,	
	n.1949, n. 3416, n. 4239, n. 5411, n. 7790, n. 8978, n. 11336, n. 11907, n.	
	12992, n. 13451, n. 14483, n. 17318, n. 18354, n. 19256, n. 19260, n.	
	20291, n. 22958, n. 22988, n. 23861 risultano mancanti.	
	Dagli esiti dell'istruttoria è emersa la mancata contabilizzazione della rice-	
	vuta di riscossione n. 8539 del 6/04/2016 € 100,00. Il magistrato istruttore	
	ha quindi concluso per l'irregolarità del conto con un addebito per l'agente	
	contabile di pari importo.	
	2. Con decreto presidenziale, ritualmente notificato, insieme alla relazione di	
	irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente	
	3	

	contabile, e al p.m. contabile, è stata fissata l'udienza di discussione del giu-	
	dizio per il giorno 28 aprile 2026.	
	3. Con comparsa di costituzione e risposta del 30 gennaio 2026, si è costituito	
	in giudizio l'agente contabile, riservandosi, nei termini di legge, di depositare	
	memorie e scritti difensivi. Con successiva memoria ha contestato le conclu-	
	sioni rassegnate dal magistrato designato ed ha chiesto il discarico dell'agente	
	contabile, offrendo i chiarimenti in merito al presunto ammanco di € 1032,00.	
	4. All'udienza del 28 aprile 2026, l'avv. Mario Ossequio, per l'agente contabile,	
	ha insistito per la regolarità del conto giudiziale ed il conseguente discarico	
	dell'agente contabile. Il pubblico ministero ha concluso per la irregolarità del	
	conto giudiziale ed addebito al contabile per le ricevute della riscossione man-	
	canti, con gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 21 del r.d. n.	
	1214/1934. Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	5. Il collegio ritiene che il conto giudiziale n. 41342 oggetto di giudizio vada	
	dichiarato irregolare senza ammanco a carico del contabile. Il conto giudiziale,	
	infatti, oltre alle ragioni indicate nella sentenza di questa sezione n. 59/2023,	
	con specifico riguardo alla eterogeneità dell'originaria e cumulativa rappre-	
	sentazione delle gestioni, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello	
	21 allegato al d.P.R. 194/1996, posto che, come è stato accertato in sede	
	istruttoria, le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano i	
	numeri delle ricevute, ma solo gli importi, la sezione relativa ai versamenti in	
	tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le date delle quie-	
	tanze ed i singoli importi. Inoltre, ai sensi dell'art. 194, c. 2, del r.d. n.	
	827/1924 (<i>"gli agenti contabili (...) non possono neppure essere discaricati</i>	
	<i>quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture</i>	
	4	

	<i>corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mo-</i>	
	<i>bilì”) e dell’art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale (“Sotto</i>	
	<i>la direzione dell’Ufficio di Contabilità, l’Economo deve tenere costantemente</i>	
	<i>aggiornati tutti i libri e i registri occorrenti per il chiaro e disbrigo delle incom-</i>	
	<i>benze affidategli (partitario delle anticipazioni, bollettari, inventari dei mobili e</i>	
	<i>dei depositi, libro delle ordinazioni, registro di carico e scarico, libro dei fornitori</i>	
	<i>etc.. Per quanto concerne le Entrate dovrà periodicamente e secondo le istru-</i>	
	<i>zioni ricevute versarle nella Tesoreria comunale secondo la emissione degli or-</i>	
	<i>dini di incasso da parte dell’Ufficio di ragioneria, ordini di incasso predisposti</i>	
	<i>da detto Ufficio o richiesti direttamente dallo stesso economo.”), sono stati di-</i>	
	sattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili, ove si consideri	
	che non risulta la prescritta tenuta del giornale di cassa e che vi è un evidente	
	difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. A	
	conferma delle già indicate irregolarità, è appena il caso di osservare che l’art.	
	81, c. 7, del regolamento di contabilità onera l’agente contabile dell’aggior-	
	namento dei registri di pertinenza “(...) numerati e vidimati dal dirigente del	
	settore ragioneria o da un suo delegato.”. Si prende atto, inoltre, della dichia-	
	razione dell’amministrazione che ha attestato che le ricevute mancanti, sopra	
	indicate, non possono essere associate ad alcun conto giudiziale, sicché,	
	sotto questo profilo, la gestione in esame non può dirsi irregolare.	
	Quanto all’ammanco di € 100,00 evidenziato dal magistrato istruttore, la di-	
	fesa dell’agente ha rappresentato che, con riferimento alla bolletta n. 8539	
	(€ 100,00), la dicitura <da registrare> indica che il software Acquarius in uso	
	all’amministrazione non ha mai appunto registrato l’incasso della somma.	
	Tale circostanza è stata chiarita dal responsabile del settore dell’ente nel	
	5	

	corso dell'istruttoria.	
	Il collegio ritiene che - mancando la prova dell'effettiva riscossione materiale	
	della somma, e che tale riscossione non può in alcun modo essere presunta	
	in ragione della mera presenza di un titolo non validato dal sistema informa-	
	tico – non possa essere addebita all'agente.	
	Pertanto, il collegio, considerato che è stata accertata la quadratura delle	
	riscossioni rendicontate sul conto giudiziale con le ricevute della riscossione	
	in atti e che i versamenti in tesoreria, seppur effettuati da un soggetto diverso	
	dall'agente contabile, corrispondono alle somme riscosse, ritiene che il conto	
	giudiziale debba essere dichiarato irregolare senza ammanco. Quanto all'ul-	
	teriore domanda del p.m., formulata in udienza, di trasmissione all'ammini-	
	strazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 1214 del	
	1934, è appena il caso di osservare che, in materia di conti giudiziali, tutte	
	le sentenze della Corte dei conti vengono comunicate all'amministrazione di	
	appartenenza dell'agente, la quale è parte necessaria del giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defini-	
	tivamente pronunciando dichiara irregolare il conto giudiziale indicato in epi-	
	grafe. Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026.	
	Il RelatoreIl Presidente	
	Carlo Efisio Marrè BrunenghiDomenico Guzzi	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	
	6	

[illegible][illegible][illegible][illegible]